



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2012
C(2012) 6911 final

Oggetto: **Aiuto di Stato SA.34732 (2012/N) – Italia
BULGAS – FIBERSAR –NGA Sardegna**

Signor Ministro,

I. SINTESI

- 1) Mi prego di informarLa che la Commissione europea ha valutato la misura SA.34732 (2012/N) e ha deciso di non sollevare obiezioni poiché l'aiuto di Stato in oggetto è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)¹.

II. PROCEDIMENTO

- 2) Con lettera protocollata il 3 maggio 2012 il governo italiano ha notificato la misura in oggetto alla Commissione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Il 3 luglio 2012 la Commissione ha inviato una richiesta di ulteriori informazioni, cui le autorità italiane hanno risposto il 30 luglio 2012.

¹ A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, come opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

S.E Giulio Terzi di Sant'Agata
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma

III. CONTESTO

- 3) Per colmare il divario digitale che grava sulla popolazione e sul territorio della Sardegna, negli ultimi anni le autorità regionali hanno intrapreso numerose iniziative volte ad adeguare dal punto di vista tecnologico le reti delle telecomunicazioni esistenti, laddove gli operatori del mercato non hanno dato prova di iniziativa propria. In particolare, la Regione ha finanziato, dal 2006, l'adeguamento delle centrali telefoniche locali, permettendo così a oltre 100 Comuni penalizzati dal divario digitale di avere accesso ai servizi DSL². Parallelamente, la Regione ha attivato la propria rete telematica pubblica (RTR) per collegare tra loro gli uffici dell'amministrazione pubblica regionale e ha aderito al progetto quadro nazionale teso a creare reti di backhaul nelle aree rurali meno servite³.
- 4) Tali interventi tuttavia non hanno risolto la questione del segmento di accesso in rame (c.d. "ultimo miglio"). Le autorità italiane affermano, infatti, che la rete in rame esistente ha raggiunto il suo limite fisico in termini di capacità e che l'operatore storico si trova a sostenere elevati costi di manutenzione dovuti alla obsolescenza dell'infrastruttura. Data la necessità di disporre di una maggiore larghezza di banda per permettere agli operatori pubblici e privati di usufruire al meglio di servizi innovativi (scuola digitale, uso del patrimonio culturale digitale, sanità digitale, *e-inclusion*, *e-democracy*, TV digitale ad alta definizione, telelavoro e collaborazione a distanza), e in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea per il 2020 nonché della strategia nazionale, le autorità regionali ritengono che sia opportuno intervenire per realizzare sul territorio regionale una rete di accesso di nuova generazione (NGA) ultra veloce.
- 5) È noto che la realizzazione di reti NGA è ostacolata principalmente dagli elevati costi delle opere di ingegneria civile che rappresentano fino al 65-70% dell'investimento totale richiesto. Per tale motivo, le autorità italiane intendono cogliere un'opportunità unica per ridurre al minimo questi costi, ovvero la prevista costruzione della rete di distribuzione del gas ("BULGAS") sul territorio regionale. Pertanto, le opere civili che saranno eseguite per l'infrastruttura del gas potranno essere sfruttate anche per realizzare un progetto di infrastrutture di telecomunicazione ("FIBERSAR").
- 6) Le autorità italiane si aspettano che la combinazione dei due progetti BULGAS e FIBERSAR produca sinergie in grado di generare grandi risparmi, permettendo all'utente finale (cittadini e imprese) di beneficiare di minori costi di connessione e di una migliore qualità del servizio. Inoltre, dato il contesto tecnologico favorevole (che comprende la creazione della rete telematica pubblica, RTP, e l'adeguamento in corso dei segmenti di backhaul), per le autorità italiane questo progetto rappresenta un'opportunità unica per facilitare la creazione di una rete aperta a diverse topologie e capace di contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale.

² Misura autorizzata dalla Commissione nella sua decisione sull'aiuto di Stato N 222/2006 – Superamento del *digital divide* in Sardegna.

³ Misura autorizzata dalla Commissione nella sua decisione sull'aiuto di Stato N 646/2009 – Progetto nazionale "Banda larga nelle aree rurali d'Italia".

IV. DESCRIZIONE DELLA MISURA

- 7) **Obiettivo e struttura della misura.** Le autorità italiane mirano a facilitare la realizzazione di una rete FTTH (“Fibre to the Home”), sfruttando le sinergie derivanti dalla costruzione concomitante di una rete di distribuzione del gas. Inizialmente concepita come una rete al servizio dell’amministrazione pubblica, le autorità italiane hanno deciso di ampliarne la portata e di renderla accessibile anche ai cittadini e alle imprese.
- 8) Tuttavia, l’amministrazione regionale non dispone dei mezzi finanziari per realizzare la copertura totale della regione con una rete FTTH, per cui la misura è limitata alle seguenti attività:
1. posa di cavidotti in concomitanza con l’esecuzione delle opere civili per la rete di distribuzione del gas (progetto BULGAS), a beneficio di tutti gli utenti collegati a quest’ultima;
 2. collegamento di tutti i punti di interesse pubblico all’interno di una rete telematica pubblica (RTP), destinato principalmente alle sedi dell’amministrazione pubblica locale e alle scuole (interessate anche dal progetto BULGAS);
 3. posa di fibra spenta per facilitare lo sviluppo della rete NGA per servire il 50% della popolazione (obiettivo iniziale);
 4. gestione, manutenzione e ampliamento dell’infrastruttura, tra cui della RTP, dei cavidotti e della fibra spenta, da parte di un operatore all’ingrosso.
- 9) Il progetto BULGAS, per il quale il bando di gara è già stato pubblicato, permetterà la realizzazione di opere civili (cavidotti, mini trincee, pozzetti e raccordi) che resteranno di proprietà pubblica e che saranno utilizzate per l’installazione della rete NGA. La topologia di rete sarà compatibile con le architetture FTTH punto a punto (P2P) e FTTH punto a multipunto (PON) e sarà in grado di servire almeno 240 000 utenti e potenzialmente fino a 400 000.
- 10) Il progetto parallelo FIBERSAR riguarda invece la realizzazione della rete telematica pubblica in fibra ottica RTP, per connettere 5 000 sedi dell’amministrazione pubblica, e lo sviluppo dell’infrastruttura NGA di base al servizio di utenti privati e imprese, utilizzando connessioni a fibre ottiche o soluzioni ibride (fibra-rame-radio).
- 11) In una seconda fase si procederà a selezionare un operatore all’ingrosso incaricato della gestione e del mantenimento della rete, il quale sarà tenuto in particolare a: 1) offrire servizi all’amministrazione pubblica attraverso la RTP, fornendo il servizio direttamente oppure dando l’accesso all’ingrosso ad altri operatori; 2) attivare la rete NGA per il mercato commerciale, allo scopo di fornire servizi di connessione al di sopra dei 30 Mbit/s a tutta la popolazione sarda e al di sopra di 100 Mbit/s ad almeno metà degli utenti residenziali e al 100% delle imprese.
- 12) Secondo le autorità italiane, la gestione “all’ingrosso” è la migliore dal punto di vista della concorrenza: poiché l’operatore selezionato non sarà vincolato ad uno specifico operatore di telecomunicazioni al dettaglio, tutti gli operatori saranno incentivati ad investire nell’attivazione a valle della rete sovvenzionata. Per rafforzare questo aspetto, le autorità italiane hanno precisato che se dovesse essere selezionato come gestore dell’infrastruttura un operatore di telecomunicazioni (sia

individualmente sia come parte di un consorzio), questi sarà tenuto a creare una divisione separata, distinta dalle sue attività al dettaglio, per poter operare all'ingrosso.

- 13) **Base giuridica.** Articolo 30 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e deliberazione n. 25/18 dell'1.7.2010 della Regione Sardegna.
- 14) **Dotazione di bilancio, strumenti finanziari e durata.** Il costo totale stimato della misura d'aiuto, concessa nella forma di una sovvenzione diretta, ammonta a 82 975 200 EUR. Le risorse finanziarie saranno messe a disposizione dal Fondo europeo di sviluppo regionale (ERDF) e da altri fondi nazionali e regionali. Il regime resterà in vigore dal luglio 2012 al 31 dicembre 2013 e l'infrastruttura diventerà operativa il 31 dicembre 2015, previo ottenimento della necessaria autorizzazioni da parte della Commissione. L'aiuto non può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o dell'UE per coprire gli stessi costi ammissibili.
- 15) **Beneficiari.** Gli operatori di telecomunicazioni elettroniche e il concessionario dell'infrastruttura sono i beneficiari diretti della misura d'aiuto, mentre gli operatori terzi cui viene concesso l'accesso all'infrastruttura sovvenzionata sono beneficiari indiretti.
- 16) **Mappatura particolareggiata.** Le autorità regionali hanno realizzato un'analisi approfondita del mercato della banda larga e hanno elaborato una mappatura particolareggiata delle zone ove si registra un fallimento del mercato. Sulla base di tale analisi e dell'esito della consultazione pubblica, le autorità italiane sostengono che tutto il territorio regionale può essere considerato "area bianca NGA" ai sensi degli orientamenti sulle reti a banda larga. Per quanto concerne l'analisi, realizzata dall'autorità nazionale di regolamentazione (ANR), delle aree in cui la concorrenza tra le infrastrutture è ritenuta sostenibile, le autorità italiane affermano che le zone interessate dalla presente misura (ovvero quelle toccate dalla nuova rete di distribuzione del gas) corrispondono a Comuni di piccole o medie dimensioni in cui la concorrenza fra infrastrutture non era sostenibile nemmeno nel contesto della banda larga di base, mentre la sostenibilità a livello di concorrenza NGA non è certa nemmeno nei Comuni più grandi della regione.
- 17) Riguardo la disponibilità di banda larga tradizionale, 95 delle aree interessate sono considerate "bianche", in cui non sono offerti servizi di almeno 2 Mbit/s. Nelle altre aree interessate è presente una sola infrastruttura per la banda larga tradizionale, in vari casi con presenza di più operatori beneficianti dell'accesso disaggregato alla rete esistente.
- 18) **Consultazione delle parti interessate.** Come già accennato, il governo regionale ha indetto una consultazione pubblica per identificare chiaramente le aree di intervento e per raccogliere i pareri delle parti interessate in merito al progetto. Dalla consultazione pubblica è emerso che:
 - nessun operatore ha in programma di investire in infrastrutture NGA a banda ultra larga nel prossimo futuro (tre anni);
 - alcuni operatori delle telecomunicazioni (WIND, Vodafone, Telecom Italia, Tiscali, Fastweb) hanno manifestato interesse all'acquisizione di diritti d'uso su infrastrutture di telecomunicazioni al fine di offrire il servizio a banda ultra

larga, qualora dette infrastrutture vengano realizzate dalla pubblica amministrazione;

- tutte le zone potenzialmente interessate dal progetto BULGAS possono essere considerate aree bianche NGA.

- 19) Le autorità italiane si sono rivolte anche all'autorità nazionale di regolamentazione, AGCOM, la quale ha espresso il suo parere il 18 giugno 2012. L'AGCOM ha formulato una serie di raccomandazioni che la Regione si è impegnata a integrare nel progetto.
- 20) **Tecnologia e infrastrutture.** Considerando le caratteristiche specifiche della misura notificata, che prevede lo sfruttamento di sinergie per quanto riguarda le opere civili, le autorità italiane intendono trarre il massimo da questa opportunità e sviluppare una rete a fibre ottiche che arrivi fino all'abitazione dell'utente. Il progetto copre tuttavia soltanto l'infrastruttura passiva ed è pertanto aperto a diverse opzioni tecnologiche. Nello specifico, la rete NGA oggetto del finanziamento permetterà lo sviluppo di entrambe le architetture di rete FTTH P2P e FTTH – PON e sarà accessibile a qualsiasi operatore che desideri collegare le apparecchiature di sua scelta per fornire servizi all'utente finale.
- 21) **Gara d'appalto a procedura aperta.** L'aiuto è concesso sulla base di una gara d'appalto a procedura aperta indetta dall'amministrazione regionale. L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto delle caratteristiche dell'infrastruttura dei cavidotti e della fibra spenta in relazione al numero di utenti. Tra i criteri di aggiudicazione figurano: 1) efficacia ed efficienza del progetto per quanto riguarda la RTP (numero di sedi dell'amministrazione pubblica connesse in rete oltre il minimo richiesto, interconnessione con le reti pubbliche esistenti, tempistica e soluzioni di connettività offerte all'amministrazione pubblica); 2) efficacia ed efficienza dei progetti in relazione all'infrastruttura NGA (espansione della rete, numero di utenti serviti, migliore tempistica, minore margine di profitto); 3) qualità del servizio; 4) utilizzo delle infrastrutture esistenti, rapidità nella fase di attivazione, livello dei canoni di accesso all'ingrosso entro il tetto prefissato dall'amministrazione aggiudicante. Il gestore selezionato fornirà servizi alla pubblica amministrazione attraverso la RTP in cambio del diritto allo sfruttamento commerciale dell'infrastruttura finanziata dalla Regione.
- 22) **Utilizzo delle infrastrutture esistenti.** L'utilizzo delle infrastrutture esistenti, in particolare dell'infrastruttura di distribuzione del gas, non è soltanto una delle caratteristiche del presente progetto, bensì la ragione principale all'origine della pianificazione dell'intervento.
- 23) **Offerta all'ingrosso.** Dopo la conclusione del contratto di concessione, l'operatore selezionato sarà responsabile della manutenzione e della gestione dell'infrastruttura, che resterà di proprietà della Regione. Per tutta la durata del contratto (20 anni), l'operatore selezionato sarà tenuto a fornire all'ingrosso fibra spenta a ogni operatore che ne richieda l'accesso, secondo condizioni eque e non discriminatorie. Inoltre, per lo stesso periodo di tempo, il concessionario sarà chiamato a garantire l'accesso ai cavidotti e alle centraline, nei limiti delle loro capacità, nonché accesso effettivo e disaggregato all'infrastruttura sovvenzionata.
- 24) **Parametrazione dei prezzi.** Per quanto concerne la parametrazione dei prezzi, il costo di accesso sarà fissato rispettando criteri di equità e trasparenza. Saranno seguiti i principi tariffari stabiliti dall'autorità nazionale di regolamentazione (ANR). Inoltre, grazie alle sue specificità e ai risparmi derivanti dall'utilizzo delle

opere per la rete di distribuzione del gas, il progetto ha il vantaggio di rendere i prezzi all'ingrosso particolarmente vantaggiosi rispetto a una situazione in cui sarebbe necessario realizzare una nuova infrastruttura. La Regione, o un ente pubblico delegato, svolgerà analisi di mercato su base annua per verificare i livelli di prezzo prevalenti sul mercato.

- 25) **Meccanismo di recupero.** Il progetto prevede un meccanismo di recupero: i profitti realizzati dall'operatore selezionato oltre un certo livello indicato nella documentazione di gara dovranno essere reinvestiti per espandere la portata della rete. Per permettere il recupero degli eventuali profitti in eccesso, il concessionario sarà tenuto a presentare un piano finanziario dettagliato con indicazione dei ricavi e delle spese, che verrà sottoposto alla supervisione di un organismo indipendente.
- 26) **Monitoraggio.** I compiti di monitorare il rispetto da parte del concessionario delle specifiche del progetto e di attuare il meccanismo di recupero saranno affidati a un'autorità ad hoc (molto probabilmente un organismo regionale indipendente), i cui membri saranno nominati secondo criteri di indipendenza e trasparenza. L'attività di monitoraggio prevede:
- a) **un approccio strategico:** l'organismo di controllo valuterà gli obiettivi strategici realizzati dal concessionario per quanto riguarda le sue attività e i livelli di prestazione dei servizi nel medio e lungo termine;
- b) **qualità dei servizi e prestazione aziendale:** l'organismo di controllo verificherà con cadenza semestrale la qualità dei servizi e i livelli di prestazione del concessionario, anche in caso di lamentele da parte degli operatori e degli utenti;
- c) **profitti in eccesso, attivazioni, tariffe e altri obblighi:** l'organismo di controllo verificherà il rispetto di tutti i requisiti che costituivano l'oggetto della gara d'appalto, incluso il tasso di attivazione e l'obbligo di non discriminazione.
- 27) Per permettere all'organismo di controllo di svolgere il proprio compito, il concessionario dovrà tenere una contabilità separata per quanto riguarda le attività affidategli in relazione al progetto.

V. VALUTAZIONE DELLA MISURA: PRESENZA DI AIUTI

- 28) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE "sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Ne consegue che, per qualificarsi come aiuto di Stato, una misura deve rispondere cumulativamente ai seguenti requisiti: la misura è concessa mediante risorse statali; la misura conferisce alle imprese un vantaggio economico; il vantaggio è selettivo e falsa o rischia di falsare la concorrenza; la misura incide sugli scambi nel mercato interno.

Risorse statali

- 29) Il progetto FIBERSAR beneficerà di un finanziamento pubblico fornito da un fondo dell'UE (ERDF) la cui assegnazione al beneficiario avviene a discrezione delle autorità nazionali, nonché di risorse nazionali e regionali. Viene quindi fatto uso di risorse statali.

Vantaggio economico selettivo

- 30) L'intervento pubblico è tale da alterare le condizioni esistenti sul mercato, in quanto conferisce un vantaggio economico al concessionario aggiudicatario dell'appalto e a tutti i fornitori terzi che avranno accesso alla nuova infrastruttura.
- 31) Le autorità italiane sostengono che, per quanto concerne la RTP, la misura non conferisce alcun vantaggio, dal momento che i beneficiari (enti della pubblica amministrazione) non esercitano un'attività economica e che pertanto, in linea con la prassi esistente, essa non debba essere considerata aiuto di Stato e che nel presente caso non sia necessaria una valutazione della Commissione⁴.
- 32) Per quanto concerne l'uso della rete NGA sul mercato commerciale, per cui invece è richiesta l'autorizzazione della Commissione, secondo le autorità italiane esisterebbe un vantaggio solo in relazione agli utenti commerciali che beneficiano della rete sovvenzionata. Per contro, le autorità italiane non riconoscono un vantaggio a livello della mera realizzazione della rete a banda larga poiché ciò avviene contestualmente all'esecuzione delle opere pubbliche per la costruzione dell'infrastruttura di distribuzione del gas, a loro vedere, in conformità delle disposizioni previste al punto 61 degli orientamenti sulle reti a banda larga (intervento non ristretto ad un settore specifico) e pertanto al di fuori dell'ambito d'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- 33) Per prassi consolidata, la Commissione ritiene che, nonostante la pubblicazione di una gara d'appalto a procedura aperta, l'operatore selezionato benefici di un aiuto finanziario che gli consentirà di fornire servizi a banda larga a condizioni altrimenti non presenti sul mercato. L'aiuto statale permette, *prima facie*, all'operatore di offrire servizi "end-to-end" a prezzi inferiori rispetto a quelli che avrebbe offerto se avesse dovuto sostenere direttamente tutti i costi e quindi di attrarre più clienti che nelle normali condizioni di mercato. Inoltre, le misure statali finalizzate a sostenere la realizzazione di reti a banda larga hanno natura selettiva in quanto si rivolgono agli investitori nella banda larga e agli operatori terzi che operano solo nei mercati dei servizi delle telecomunicazioni. Nel caso di specie, sebbene l'intervento pubblico interessi anche il settore di distribuzione del gas, ciò non è sufficiente per neutralizzarne il carattere selettivo. Se da un lato il punto 61 degli orientamenti sulle reti a banda larga stipula che, in determinate circostanze, i lavori civili intrapresi dalle autorità pubbliche possono non costituire aiuto di Stato ma piuttosto avere il carattere di una misura generale, dall'altro è opportuno osservare che i lavori di costruzione previsti dal regime in questione sono realizzati in modo specifico per la fornitura di servizi a banda larga e a favore del singolo operatore selezionato come concessionario, come illustrato in precedenza. Pertanto, la misura è strutturata in maniera tale da generare un vantaggio per un'industria o un settore e rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

⁴ In passato la Commissione ha già accettato la tesi secondo cui il fatto che un'autorità pubblica costruisca la propria rete per rispondere ai bisogni interni di connettività Internet (invece di ricorrere a operatori privati) non conferisce un vantaggio economico ai beneficiari, in quanto questi non esercitano un'attività economica. Cfr. per esempio le decisioni della Commissione nei casi NN 24/2007, Pražská městská bezdrátová síť (GU C 141 del 26.6.2007), N 46/07, Welsh public network scheme (GU C 157 del 10.7.2007) e N 407/2009, Fibra óptica en Cataluña (Xarxa Oberta) (GU C 259 del 25.9.2010).

Distorsione della concorrenza

- 34) L'intervento statale altera le condizioni esistenti sul mercato in quanto consente l'erogazione di migliori servizi a banda larga da parte dell'operatore delle comunicazioni elettroniche selezionato e, potenzialmente, da parte di operatori terzi. Inoltre la misura porterà ad un'alterazione delle condizioni della concorrenza tra gli utenti finali che molto probabilmente si abboneranno ai servizi di connessione ad alta velocità nelle aree interessate e gli altri utenti finali in altre zone d'Italia e nell'UE. Pertanto, il fatto di rendere accessibile un servizio a banda larga potenziato ha l'effetto di distorcere la concorrenza.

Distorsione degli scambi

- 35) Nella misura in cui può incidere sui fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche di altri Stati membri, l'intervento influisce sugli scambi. I mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche sono aperti alla concorrenza tra operatori e fornitori di servizi che in genere svolgono attività oggetto di scambi tra Stati membri.
- 36) Pertanto, secondo quanto stabilito ai punti da 10 a 16 degli orientamenti sulle reti a banda larga, la Commissione ritiene che il regime costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

VI. VALUTAZIONE DELLA MISURA: COMPATIBILITÀ

VI.1. Valutazione comparata e relativa applicazione agli aiuti a sostegno dello sviluppo di reti a banda larga

- 37) Come descritto ai punti 34 e 35 degli orientamenti sulle reti a banda larga, nel valutare la compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno, la Commissione pondera gli effetti positivi ai fini del conseguimento di un obiettivo di interesse comune e gli effetti potenzialmente negativi della misura, quali eventuali distorsioni degli scambi e della concorrenza.
- 38) Ai fini del test di bilanciamento degli effetti la Commissione si pone i seguenti quesiti:
- a. Gli aiuti sono destinati a un obiettivo ben definito di interesse comune (ad es. rimediare a un deficit di mercato o altro obiettivo)?
 - b. Gli aiuti sono appropriati al raggiungimento dell'obiettivo di interesse comune? In particolare:
 1. gli aiuti sono uno strumento d'intervento adeguato oppure esistono altri strumenti più adatti?
 2. hanno un effetto incentivante, ossia modificano il comportamento delle imprese?
 3. gli aiuti sono proporzionati, in altri termini è possibile ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con un intervento pubblico di minore entità?
 - c. le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate in modo da ottenere un bilancio complessivamente positivo?

- 39) Le singole fasi della valutazione comparata nel settore della banda larga sono illustrate più in dettaglio nelle sezioni 2.3.2 e 2.3.3 degli orientamenti sulle reti a banda larga di cui sopra.

VI.2. Obiettivo della misura

L'aiuto è in linea con le politiche perseguite dall'Unione europea

- 40) Il regime di aiuti è in linea con le politiche perseguite dall'Unione europea nel portare la banda larga a tutti i cittadini europei. Le autorità italiane mirano a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 e dell'Agenda digitale europea⁵ di fare in modo che, entro il 2020: i) tutti gli europei abbiano accesso a connessioni Internet superiori a 30 Mbit/s, e ii) almeno il 50% delle famiglie europee sia abbonata a servizi Internet con una velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s.
- 41) L'infrastruttura finanziata dalla Regione raggiungerà i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche. Inoltre, coordinando l'intervento con le opere civili previste per la realizzazione della rete di distribuzione del gas, le autorità italiane si prefiggono di ottenere notevoli risparmi che saranno utilizzati a vantaggio degli utenti della rete e che si tradurranno in prezzi minori per accedere a una rete a banda larga nuova, di ultima generazione e orientata al futuro.
- 42) Nel migliorare l'accesso dei cittadini e delle imprese alla banda larga nelle zone della Sardegna in cui manca un'infrastruttura ad alta velocità, l'aiuto contribuisce a realizzare una maggiore coesione ed è quindi conforme all'interesse comune.

L'aiuto fornisce i giusti incentivi agli operatori

- 43) Come affermato al punto 50 degli orientamenti sulle reti a banda larga, per quanto riguarda l'effetto di incentivazione della misura, occorre esaminare se un determinato investimento nella rete a banda larga sarebbe stato intrapreso anche in assenza di aiuti di Stato. In base ai risultati della consultazione pubblica di cui al punto 18), nelle zone interessate non verrebbero realizzati investimenti nelle NGA senza un finanziamento pubblico e pertanto l'aiuto influisce sulle decisioni di investimento degli operatori. Di conseguenza, l'aiuto fornisce agli operatori selezionati un incentivo diretto e proporzionato all'investimento.

VI.3. Struttura della misura e necessità di limitare le distorsioni della concorrenza

- 44) Le autorità italiane hanno concepito la misura in modo tale da ridurre al minimo l'aiuto di Stato e le relative potenziali distorsioni della concorrenza. La misura in questione soddisfa i criteri di proporzionalità di cui al punto 51 degli orientamenti sulle reti a banda larga:

a) Mappatura dettagliata e analisi della copertura, consultazione delle parti interessate: come specificato ai punti 16) e 17), le autorità italiane hanno realizzato una mappatura per individuare le aree che presentano un fallimento del mercato e che dovrebbero essere interessate dall'intervento statale. A seguito della consultazione con le parti interessate e dopo aver aggiornato la mappatura di conseguenza, le autorità italiane assicurano che i fondi pubblici saranno utilizzati solo nelle "aree bianche NGA", ovvero nelle aree in cui le infrastrutture NGA non

⁵ GU C 245 del 19.5.2010.

sono presenti e non saranno sviluppate da operatori privati nei prossimi tre anni. Su questa base, le autorità italiane assicurano che l'aiuto sarà concesso solo nelle zone dove è necessario e che limiteranno al minimo la possibilità di effetti di esclusione degli investimenti privati e le distorsioni della concorrenza.

b) Gara d'appalto a procedura aperta: le autorità italiane selezioneranno le imprese per la costruzione e la gestione della rete mediante procedure di gara aperte, trasparenti e competitive, pienamente conformi alle normative nazionali e dell'UE in materia di appalti pubblici. Le modalità di organizzazione delle gare e la successiva gestione della rete sono indicate al punto 21). Tale procedura permetterà di massimizzare l'effetto dell'aiuto minimizzando al contempo gli eventuali vantaggi concessi agli operatori selezionati.

c) Offerta economicamente più vantaggiosa: nell'ambito di una gara d'appalto a procedura aperta, le autorità italiane selezioneranno l'offerta economicamente più vantaggiosa fra quelle presentate dagli operatori. Ai sensi degli orientamenti sulle reti a banda larga, le autorità che erogano gli aiuti specificano in via preventiva nei bandi di gara la ponderazione dei criteri qualitativi adottati.

d) Neutralità tecnologica: come illustrato al punto 20), la misura in questione è finalizzata alla realizzazione di una rete NGA. Considerate le caratteristiche specifiche della misura notificata, le autorità italiane intendono cogliere questa preziosa opportunità per sviluppare una rete a fibre ottiche che arrivi fino all'abitazione dell'utente finale. Per garantire la neutralità tecnologica, la misura interessa soltanto l'infrastruttura passiva ed è pertanto aperta a diverse opzioni tecnologiche. Nello specifico, la rete NGA oggetto del finanziamento permetterà lo sviluppo di entrambe le architetture di rete FTTH P2P e FTTH – PON e sarà accessibile a qualsiasi operatore che desideri collegare le apparecchiature di sua scelta per fornire servizi all'utente finale.

e) Utilizzo delle infrastrutture esistenti: come già accennato, lo sfruttamento delle infrastrutture esistenti non è solo una caratteristica della misura notificata, bensì il suo punto centrale.

f) Accesso effettivo all'ingrosso: come illustrato dettagliatamente al punto 23), l'operatore selezionato (all'ingrosso) sarà tenuto a garantire per 20 anni l'utilizzo all'ingrosso dell'infrastruttura agli operatori al dettaglio che ne richiedano l'accesso, in modo equo, trasparente e non discriminatorio.

g) Parametrazione dei prezzi per i prezzi all'ingrosso: per garantire l'effettivo accesso all'ingrosso e per ridurre al minimo la potenziale distorsione della concorrenza, i prezzi all'ingrosso per la rete sovvenzionata saranno calcolati sulla base di principi tariffari approvati dall'ARN, tenendo conto della natura specifica del progetto in termini di risparmi che si traduce in prezzi inferiori per gli operatori che ottengono l'accesso alla rete e infine per gli utenti finali.

h) Controllo e meccanismo di recupero: il progetto sarà controllato periodicamente e il monitoraggio sarà messo in atto come illustrato al punto 26). Gli eventuali ricavi in eccesso saranno comunicati e dovranno essere reinvestiti per espandere ulteriormente la rete, come illustrato al punto 25).

- 45) Per quelle aree interessate che possano essere considerate nere dal punto di vista della banda larga di base, in linea con i punti 77 e 78 degli orientamenti sulle reti a banda larga, le autorità italiane hanno dimostrato che, nonostante la situazione della concorrenza nei mercati della banda larga di base, è estremamente improbabile che il mercato sviluppi autonomamente i giusti incentivi per adeguare le reti NGA.
- 46) In particolare, alla luce dell'esito della consultazione pubblica, le autorità italiane hanno dimostrato che nessun operatore è interessato a sviluppare una rete NGA, nemmeno sfruttando il contesto favorevole delle concomitanti opere civili per l'infrastruttura di distribuzione del gas. Inoltre, per quanto concerne la propensione agli investimenti degli operatori commerciali, le autorità italiane affermano che gli ultimi investimenti infrastrutturali nella regione sono stati realizzati grazie all'iniziativa delle autorità pubbliche. Gli operatori commerciali hanno al contrario sostenuto investimenti meno onerosi, quali il rinnovamento di alcuni uffici centrali nelle aree più popolate della regione.
- 47) Infine, per quanto riguarda le condizioni di cui al punto 79 degli orientamenti sulle reti a banda larga, le autorità italiane hanno dimostrato i seguenti aspetti:
- a) l'operatore selezionato garantirà ai terzi interessati un effettivo accesso all'ingrosso per oltre sette anni. In particolare, gli obblighi di accesso imposti prevedono il diritto di utilizzare i cavidotti, la fibra spenta e le centraline stradali. Un tale obbligo non pregiudica analoghi obblighi regolamentari eventualmente imposti dall'ANR nello specifico mercato interessato al fine di promuovere una concorrenza effettiva, né l'adozione di misure allo scadere del suddetto termine.
 - b) Come illustrato al punto 19), le autorità italiane hanno consultato l'ANR, la quale continuerà a regolamentare *ex ante* e a monitorare da vicino le condizioni della concorrenza del mercato della banda larga nel suo insieme e a imporre, ove opportuno, misure correttive ai sensi del quadro normativo applicabile.
 - c) Come descritto al punto 20), l'architettura della rete NGA sovvenzionata dallo Stato consentirà un accesso effettivo e completamente disaggregato e garantirà la compatibilità con tutte le tipologie di accesso alla rete richieste dagli operatori, in base all'obbligo di libero accesso all'ingrosso. Inoltre, la rete NGA supporterà entrambe le topologie di rete "punto a punto" e "punto a multipunto".

VI.4. Le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate in modo da ottenere un impatto complessivamente positivo

- 48) L'infrastruttura a banda larga sovvenzionata offre unicamente servizi di accesso all'ingrosso a terzi escludendo quelli al dettaglio. Pertanto, come spiegato alla nota 57 degli orientamenti sulle reti a banda larga, le probabili distorsioni della concorrenza risultano ulteriormente ridotte in quanto un tale modello di gestione della rete consente di evitare discriminazione all'accesso.
- 49) Complessivamente, la Commissione conclude che l'effetto generale della misura è da considerarsi positivo. La misura è conforme agli obiettivi stabiliti all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE poiché persegue gli obiettivi dell'Agenda digitale. L'intervento è concepito in modo da non alterare la concorrenza né incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

- 50) La Commissione osserva che l'intervento pubblico permetterà di garantire un notevole miglioramento dell'accesso alla banda larga, poiché l'offerente selezionato realizzerà ingenti investimenti nella rete a banda larga e l'infrastruttura sovvenzionata apporterà al mercato nuove capacità in termini di disponibilità e capacità dei servizi a banda larga che attualmente non possiede e che altrimenti non sarebbero comunque fornite dal mercato in termini commerciali nei prossimi tre anni.

VI.5. Conclusione

- 51) Alla luce della valutazione che precede, l'analisi della Commissione conferma che i criteri di compatibilità stabiliti negli orientamenti sulle reti a banda larga sono soddisfatti e che l'aiuto oggetto della misura notificata è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

VII. DECISIONE

- 52) Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ha pertanto deciso che la misura di aiuto "BULGAS-FIBERSAR – NGA Sardegna" è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- 53) Si rammenta che, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, le autorità italiane sono tenute a informare la Commissione dei progetti diretti a prorogare o modificare la misura.
- 54) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.
- 55) La richiesta deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
Rue Joseph II 70 / Jozef II straat 70
B-1049 Brussels
Fax n.: +32 2 29 61242

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia profonda stima.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente